

ESENTE



CASSAZIONE.net

16296/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

*FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Ud. 16/04/2015 - CC

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Cor. 16296

R.G.N. 2442/2013

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2442-2013 proposto da:

TB

X

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato SIMONA BASTONI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI LIBERTI, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

LL, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO MARZO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 349/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI del 12.10.2012, depositato il 18/10/2012;

In caso di diffusione di presente pro...
omettere...
gli altri...
a non...
d.lgs. 10...
 disposto...
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

CASSAZIONE.NET *cdy*

In un procedimento tra TB e LL, relativo all'affidamento di figli di genitori non coniugati, il Tribunale per i Minorenni di Bari disponeva l'affidamento condiviso di una minore, con collocamento presso la madre, e poneva a carico del padre contributo di mantenimento della figlia, per l'importo di €. 450,00 mensili. La Corte di Appello di Bari, con decreto in data 18/10/2012, confermava il provvedimento, impugnato dal padre in punto assegno.

Ricorre per cassazione il padre.

Resiste con controricorso la madre.

Per giurisprudenza consolidata, il provvedimento della Corte di Appello, relativo all'affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, è suscettibile di ricorso per cassazione, tanto più dopo la recente riforma della disciplina della filiazione (L. 219/12 e D.Lgs. 154/13).

In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una motivazione adeguata e non illogica del provvedimento impugnato.

Correttamente il giudice a quo ^{in casa} ~~sostiene~~ che il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari (all'età di 35 anni) non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo.

La Corte di merito procede – come sicuramente è possibile fare anche in materia familiare – per presunzioni. L'odierno ricorrente è proprietario di un immobile e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica (del resto non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti). Il ricorrente potrebbe dunque provvedere, alienando beni o utilizzando gli aiuti dei parenti. Richiama pure il provvedimento la disponibilità da parte del ricorrente stesso di una auto X

Va rigettato il ricorso, con condanna alle spese del
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.000,00 per compensi ed €. 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

V, ai sensi degli artt. 144 e - opp. 316 bis C.C. ricorrente

Roma, 16 aprile 2015

aly

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 3 Agosto 2015



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DI PRIMA

[Handwritten signature]

CASSAZIONE.NET